

SISTEMA EUROPEO DI VIGILANZA FINANZIARIA

Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) è un sistema di agenzie dell'UE che mira a garantire una vigilanza finanziaria microprudenziale e macroprudenziale coerente e uniforme all'interno dell'UE. È composto dalle autorità di vigilanza nazionali, dalle tre autorità europee di vigilanza (l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA) e dal Comitato europeo per il rischio sistematico. Esiste una scheda tecnica specifica ("Politica in materia di servizi finanziari") sulle norme sostanziali applicabili al settore finanziario A seguito della creazione del SEVIF spetta alla Banca centrale europea, nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, esercitare la vigilanza diretta sulle banche di grandi dimensioni all'interno dell'Unione bancaria ([2.5.5](#)). Per le norme sostanziali che si applicano al settore finanziario, si veda la scheda tecnica sulla politica dell'UE in materia di servizi finanziari ([2.5.13](#)).

BASE GIURIDICA

La base giuridica del Sistema europeo di vigilanza finanziaria è la seguente:

- articolo 114 e articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- regolamento (UE) n. 1093/2010, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), [quale modificato dalla normativa successiva](#);
- regolamento (UE) n. 1094/2010, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), [quale modificato dalla normativa successiva](#);
- regolamento (UE) n. 1095/2010, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), [quale modificato dalla normativa successiva](#);
- regolamento (UE) n. 1092/2010, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistematico, [quale modificato dalla normativa successiva](#);
- [regolamento \(UE\) n. 1096/2010 del Consiglio](#), del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistematico.

CONTESTO E FINALITÀ

Il settore finanziario dell'UE è soggetto a un quadro di regolamentazione e vigilanza inteso a promuovere la stabilità finanziaria e a proteggere gli utilizzatori dei servizi finanziari. La regolamentazione dell'UE stabilisce le regole e le norme cui si devono conformare gli istituti finanziari, le quali sono illustrate in una scheda tecnica specifica sulla politica dell'UE in materia di servizi finanziari ([2.5.13](#)).

La presente scheda tecnica si concentra sulla vigilanza, che è un processo volto a garantire che gli istituti finanziari applichino correttamente le suddette regole e norme. La crisi finanziaria globale del 2007 e 2008 ha messo in luce, tra gli altri problemi, la necessità di migliorare e rafforzare l'architettura europea di regolamentazione e vigilanza. In seguito alle raccomandazioni della [relazione](#) del febbraio 2009 del gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza, nel 2010 è stato istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che è divenuto operativo il 1° gennaio 2011. Il SEVIF è composto dalle autorità di vigilanza nazionali (le autorità nazionali competenti degli Stati membri), dalle tre autorità europee di vigilanza (AEV) – segnatamente l'[Autorità bancaria europea](#) (ABE), l'[Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati](#) (ESMA) e l'[Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali](#) (EIOPA) – dal [comitato congiunto delle AEV](#) e dal [Comitato europeo per il rischio sistemico](#) (CERS).

L'obiettivo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano adeguatamente attuate in tutti gli Stati membri allo scopo di mantenere la stabilità finanziaria, promuovere la fiducia dei consumatori e offrire loro protezione.

Il SEVIF è un sistema che combina la vigilanza microprudenziale e macroprudenziale. La vigilanza microprudenziale è essenzialmente intesa a ridurre le probabilità di fallimento dei singoli istituti finanziari e a limitarne l'eventuale impatto. La vigilanza macroprudenziale riguarda invece l'esposizione a rischi comuni del sistema finanziario nel suo insieme ed è finalizzata a limitare le sue difficoltà per proteggere l'economia globale da perdite considerevoli del prodotto reale.

La crisi finanziaria globale del 2007 e 2008 ha rivelato la mancata armonizzazione delle norme applicabili al settore finanziario, nonché l'assenza di un coordinamento, una cooperazione e una cultura comune tra le autorità nazionali di vigilanza per garantire il rispetto di tali norme. In risposta a ciò sono state istituite l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA al fine di porre rimedio a tali problemi nei rispettivi settori dei servizi finanziari, vale a dire banche, mercati dei capitali e assicurazioni. Per quanto riguarda le questioni trasversali e orizzontali, queste tre autorità microprudenziali cooperano in seno al comitato congiunto delle AEV. La crisi finanziaria globale ha inoltre dimostrato che l'architettura di vigilanza in vigore nell'UE prima della crisi poneva un'enfasi eccessiva sulla vigilanza dei singoli istituti finanziari senza rivolgere sufficiente attenzione agli aspetti macroprudenziali. Pertanto è stato istituito il CERS, un organismo incaricato della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'UE come pure della prevenzione e della mitigazione del rischio sistemico.

Il riesame del quadro del SEVIF del 2019, inteso a costruire un'unione dei mercati dei capitali dell'UE e condotto nel quadro di un ventaglio più ampio di misure, si è concluso con la modifica dei regolamenti istitutivi delle AEV e del CERS. Tale modifica mirava a rafforzare i poteri, la governance e il finanziamento delle AEV. Pur non riuscendo a riformare il finanziamento delle AEV, il riesame ha attribuito all'ESMA alcuni poteri di vigilanza diretta e ha rafforzato i principali strumenti di coordinamento, quali le verifiche inter pares e lo strumento di domande e risposte. Sono stati inoltre apportati miglioramenti alla governance delle AEV, garantendo una migliore gestione

dei conflitti di interesse dei rappresentanti nazionali negli organi direttivi delle AEV e rafforzando la posizione dei presidenti. Il riesame ha inoltre messo in evidenza il ruolo di coordinamento delle AEV in nuovi settori, quali la tecnologia finanziaria (fintech) e la finanza sostenibile, e ha consentito alle AEV di fissare priorità comuni in materia di supervisione.

CONTESTO

A. Vigilanza microprudenziale

1. Autorità europee di vigilanza (AEV)

L'ABE, l'ESMA e l'EIOPA sono agenzie dell'Unione dotate di personalità giuridica e rappresentate dai rispettivi presidenti. Le AEV sono tenute ad agire in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Esse sono chiamate a rendere conto delle loro azioni dinanzi al Parlamento e al Consiglio.

Come sancito dai rispettivi regolamenti istitutivi ("regolamenti delle AEV"), l'obiettivo principale delle AEV è tutelare l'interesse pubblico contribuendo a rafforzare la stabilità e l'efficacia del sistema finanziario dell'UE.

Le AEV contribuiscono alla realizzazione di un codice unico di norme elaborando due tipi di norme tecniche (norme tecniche di regolamentazione e norme tecniche di attuazione), adottate poi dalla Commissione come atti delegati o atti di esecuzione. Nell'ottica di rafforzare la convergenza in materia di vigilanza emanano orientamenti e raccomandazioni ed esercitano prerogative in caso di violazioni del diritto dell'UE da parte delle autorità nazionali di vigilanza, di situazioni di emergenza e di disaccordi tra le autorità nazionali competenti.

Ciascuna AEV è incaricata di sviluppare, nel proprio settore di attività e in consultazione con il CERS, criteri per individuare e quantificare il rischio sistematico nonché di mettere a punto un adeguato sistema di prove di stress per le entità che rientrano nel suo ambito di competenza. Le AEV sono altresì responsabili di avviare e coordinare le prove di stress a livello dell'UE atte a valutare la resilienza degli operatori dei mercati finanziari.

In ciascuna delle tre AEV, il consiglio delle autorità di vigilanza è il principale organo decisionale ed è composto dal presidente, dal capo dell'autorità di vigilanza competente di ciascuno Stato membro e da un rappresentante rispettivamente della Commissione, della Banca centrale europea (BCE), del CERS e delle altre due AEV.

a. Autorità bancaria europea (EBA)

La sede dell'ABE, originariamente situata a Londra, è stata trasferita a Parigi nel giugno 2019. L'ambito d'intervento dell'ABE comprende enti creditizi, conglomerati finanziari, imprese di investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. In relazione agli enti creditizi, l'ABE dispone delle stesse funzioni sia per quanto riguarda la gestione e la risoluzione delle crisi sia per quanto riguarda la loro vigilanza; a tal fine ospita un comitato specifico composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di risoluzione e del Comitato di risoluzione unico. A seguito del riesame condotto nel 2019, l'ABE è stata altresì incaricata della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

b. Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

La sede dell'EIOPA si trova a Francoforte sul Meno. Tale autorità si occupa principalmente delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari assicurativi, dei conglomerati finanziari e degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). Contribuisce al codice unico sulle assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali principalmente per mezzo delle normative [Solvibilità II](#) ed [EPAP](#).

c. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

L'ESMA ha sede a Parigi. Nell'ambito delle sue competenze rientrano i mercati dei capitali e i relativi partecipanti (scambi, operatori commerciali, fondi, ecc.). L'ESMA esercita un controllo diretto e una competenza esclusiva nell'UE sulla registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni nonché sull'imposizione di sanzioni nei loro confronti. È inoltre responsabile del riconoscimento delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni dei paesi terzi (cioè dei paesi non appartenenti all'UE) e della certificazione e approvazione delle agenzie di rating del credito dei paesi terzi.

2. Organismi congiunti

Il [comitato congiunto delle AEV](#) (noto come "comitato congiunto") è responsabile del coordinamento generale e intersetoriale tra le AEV e persegue l'obiettivo di garantire la coerenza in materia di vigilanza. È inoltre responsabile della composizione delle controversie tra le AEV nelle questioni intersetoriali.

La commissione di ricorso è indipendente dalle tre AEV ed è responsabile dei ricorsi presentati dalle parti interessate dalle decisioni delle AEV. Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Autorità di vigilanza nazionali competenti

Ciascuno Stato membro designa le proprie autorità di vigilanza nazionali competenti, che formano parte del SEVIF e sono rappresentate in seno agli organi decisionali delle AEV.

B. Vigilanza macroprudenziale – Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)

Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale a livello dell'Unione. Il suo obiettivo è prevenire e attenuare i rischi sistematici per la stabilità finanziaria alla luce degli sviluppi macroeconomici. Il CERS è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, due organi consultivi (il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo) e da un segretariato. La BCE fornisce al CERS sostegno analitico, statistico, amministrativo e logistico. Il presidente della BCE è anche presidente del CERS.

C. Cooperazione a vari livelli

I mercati finanziari sono complessi, interconnessi e sempre più globalizzati. È quindi fondamentale garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di vigilanza responsabili dei diversi organismi e settori, sia all'interno dell'UE che su scala mondiale. In tale contesto le AEV svolgono un importante ruolo di coordinamento. Le varie entità

del SEVIF assicurano altresì il coordinamento con le istituzioni internazionali – tra l'altro nelle sedi competenti in materia di vigilanza quali l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa (IAIS) – e con le autorità di vigilanza dei paesi terzi.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

In qualità di colegislatore, il Parlamento ha svolto un ruolo importante nell'elaborazione della normativa istitutiva del SEVIF. I presidenti e i direttori esecutivi delle AEV devono essere confermati dal Parlamento. Il Parlamento gode altresì di ampi diritti di informazione, ad esempio quello di ricevere il programma di lavoro annuale, il programma di lavoro pluriennale e le relazioni annuali delle AEV. Inoltre il Parlamento europeo può chiedere pareri alle AEV e ogni anno vota il discarico per l'esecuzione del loro bilancio. I presidenti delle tre AEV compaiono altresì ogni anno in un'[audizione pubblica](#) dinanzi al Parlamento. Infine, il Parlamento esercita un ruolo di controllo per quanto concerne le misure adottate in vista dell'elaborazione del codice unico, vale a dire gli atti delegati (comprese le norme tecniche di regolamentazione) e gli atti di esecuzione (comprese le norme tecniche di attuazione).

Per maggiori informazioni sull'argomento, si rimanda al sito web della [commissione per i problemi economici e monetari](#) del Parlamento.

Kai Gereon SPITZER / Maja Sabol

10/2025